

R.C. Rischi Diversi

Polizza di Assicurazione
di Responsabilità Civile Verso Terzi
e Prestatori Di Lavoro

La Società, in base alla descrizione del Rischio fornita dal Contraente ed alle dichiarazioni dello stesso e dell'Assicurato se diverso, presta le garanzie pattuite in Polizza alle Condizioni di Assicurazione riportate nel modello 11631 Edizione 12/2010 e negli allegati richiamati nella presente Scheda di Polizza, nonché alle eventuali condizioni dattiloscritte, che nell'insieme formano la Polizza.

Il Contraente dichiara di conoscere le predette condizioni e di accettarle integralmente.

IL CONTRAENTE

Fondiaria-SAI S.p.A.

A. Cavilla e Di Grazia S.n.c.
Agenti Generali



AI sensi degli artt.1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le seguenti Condizioni di assicurazione:

Art. 2 (Altre Assicurazioni – obbligo di richiedere l'Indennizzo a ciascun assicuratore ed esclusione della Responsabilità Solidale con altri assicuratori); Art. 6 (Aggravamento del Rischio); Art. 8 (Diritto di recesso dopo ogni Sinistro); Art. 9 (Tacita Proroga del contratto in mancanza di disdetta 60 giorni prima della scadenza); Art. 15 (Soggetti non considerati terzi); Art. 16 (Limiti territoriali); Art. 17 (Rischi esclusi); Art. 18 (Limiti di risarcimento); Art. 19 (Regolazione del Premio); Art. 20 (Obblighi in caso di Sinistro)

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dall'Intermediario, prima della sottoscrizione della Polizza:

- Il Fascicolo Informativo (contenente la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, e le Condizioni di Assicurazione) di cui al Regolamento Isvap n. 35 del 26/5/2010, di averne preso visione e di accettarne i contenuti;
- le informative precontrattuali e i documenti di cui all'art. 49, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5 del 16/10/2006.

IL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara altresì di aver ricevuto e firmato, prima della sottoscrizione della polizza, il Questionario sull'adeguatezza del contratto offerto di cui all'art. 52 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 e conferma la volontà di stipulare il presente contratto.

IL CONTRAENTE

Il presente contratto è stato redatto dall'Agenzia di PALERMO "LIBERTÀ"

il

in TRIPLOCO COPIA

Dichiaro di aver ricevuto oggi
prima rata di premio

alle ore

l'importo totale della

Firma dell'Agente o Esattore

Allegato CN

Coassicurazione e "Clausola di delega"

Allegato alla Polizza n.
0622.5109032.55

Agenzia Generale di
PALERMO LIBERTÀ

Contraente

AMG Energia S.p.A.

L'assicurazione è ripartita per quote fra le Società in appresso indicate. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della società FONDIARIA - SAI S.p.A. Divisione Fondiaria all'uopo designata quale Coassicuratrice delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o di importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il premio, la Delegataria potrà sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

SOCIETA'	RIPARTIZIONE DEL PREMIO						
	Prima rata						
	Quota	Premio netto	Accreditamento per sostituzione	Premio	Accessori	Imposte	Totale
Fondiaria-SAI S.p.A. Divisione Fondiaria	60.000	132.595,64	0,00	132.595,64	13.259,57	32.452,79	178.308,00
SOCIETA' CATTOLI	20.000	44.198,55	0,00	44.198,55	4.419,86	10.817,59	59.436,00
ASSICURAZIONI GE	20.000	44.198,55	0,00	44.198,55	4.419,86	10.817,59	59.436,00
TOTALI	100.000	220.992,74	0,00	220.992,74	22.099,29	54.087,97	297.180,00

Ciascuna rata successiva				
Quota	Premio netto	Accessori	Imposte	Totale
60.000	132.595,64	13.259,57	32.452,79	178.308,00
20.000	44.198,55	4.419,86	10.817,59	59.436,00
20.000	44.198,55	4.419,86	10.817,59	59.436,00
100.000	220.992,74	22.099,29	54.087,97	297.180,00

IL CONTRAENTE

FONDIARIA - SAT S.p.A.

Divisione Fondiaria
Azienda di Grazia S.p.a.
~~AGENZIA~~
AGENZIA Generale



LOTTO N. 3 POLIZZA RCT/RCO



CAPITOLATO SPECIALE per l'ASSICURAZIONE DI
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT) e
VERSO PRESTATORI D'OPERA (RCO) dell'AMG
Energia S.p.A.

Definizioni – Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in Caso di Sinistro – Oggetto dell'Assicurazione – Garanzie Prestate - Norme che regolano l'Assicurazione di responsabilità Civile Terzi – Norme che regolano l'Assicurazione di responsabilità Civile Terzi verso Prestatori d'Opera – Esclusioni

✓



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione

Il contratto di Assicurazione

Assicurato

L'AMG Energia Spa o, se diverso il soggetto il cui interesse è tutelato dall'Assicurazione.

Contraente

L'AMG Energia S.p.A., che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio e altrui.

Cose

Sia i beni materiali che gli animali.

Danno Corporale

Il pregiudizio economico conseguentemente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni Materiale

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita danneggiamento totale o parziale di una cosa.

Franchigia

Importo Fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Polizza

Il documento che prova e regola l'Assicurazione.

Premio

La Somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'Assicurazione

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scoperto

Percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Società

L'Impresa assicuratrice che stipula il contratto.

Subappaltatore/Ditta Subappaltatrice

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto direttamente in subappalto l'esecuzione di una parte dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell' Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento e la stessa cessazione dell' assicurazione ai sensi di quanto previsto dagli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2) Coassicurazione e delega (valida in caso di ripartizione del rischio)

L'Assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato

A deroga dell' Art. 1911 del Codice Civile, la Società Delegataria risponderà direttamente anche della parte di indennizzo a carico delle Coassicuratrici.

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria all'uopo designata dalle Società Coassicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici. La

dr



firma apposta dalla Societa' Delegataria rende l'atto valido ad ogni effetto anche per la parte delle medesime.

Art. 3 – Decorrenza e durata del contratto

Le Parti convengono che la presente polizza ha durata di TRE ANNI a partire:

- dalle ore 24 del giorno 31/01/2014
- alle ore 24 del giorno 31/01/2017

Pertanto alla scadenza del giorno 31/01/2017 la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Il Contraente ha facoltà di chiedere alla Società la proroga delle garanzie prestate con la presente polizza, ciò fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione.

Qualora i tempi per la predetta aggiudicazione dovessero prolungarsi, l'Azienda Contraente potrà chiedere successive proroghe – anche temporanee – della garanzia, ma con il limite che il periodo complessivo di durata di tutte le proroghe richieste non potrà essere superiore a sei mesi.

Entro il limite di durata sopra precisato, la Società Assicuratrice s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni (contrattuali ed economiche in vigore) mentre l'Azienda Contraente – per ogni periodo richiesto – s'impegna a corrispondere il relativo premio, entro i 60 giorni successivi alla data di inizio della proroga.

Art. 4 – Premio dell'Assicurazione

Il premio annuo lordo, comprensivo cioè di accessori ed imposte di legge, è convenuto in base:

al tasso annuo dello 23,40 pro mille, computato sulle retribuzioni lorde, al netto degli oneri sociali, quali risultanti dai libri paga tenuti a norma di legge dall'assicurato, preventivale in Euro 12.700.000,00.

Art. 5 – Pagamento del Premio

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuo, entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza, fermo restando la decorrenza, l'efficacia e l'effetto della copertura. In caso di inadempienza la garanzia sarà sospesa dalle ore 24,00 del 60° giorno e riprenderà vigore alle ore 24,00 del giorno di pagamento del premio, fermo restando il diritto della Compagnia al pagamento di quanto ad essa dovuto. Se il contraente non paga le annualità di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dal ore 24,00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24,00 del giorno del pagamento, fermo restando il diritto della Società al pagamento della rata di premio scaduta.

Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da alto che:

a. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto

b. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 6 – Regolazione del Premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, pertanto esso viene anticipato in via provvisoria nella misura concordata ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo:

Entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il contraente, o l'assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società in relazione a quanto previsto dal contratto:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde, al netto degli oneri sociali, dei dipendenti dell'Assicurato, iscritti nei libri obbligatori.

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 60 giorni dalla data di consegna ufficiale dell'appendice di regolazione.

Se il Contraente, non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società fissa mediante atto formale di messa in mora un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, per

- la comunicazione dei dati, ovvero per il
- il pagamento della differenza attiva dovuta trascorso il quale, la garanzia resta sospesa dalla fine di tale termine e fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio annuo anticipato per le rate successive viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio. Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.



Resta fermo per la Società stessa il diritto di adire giudizialmente.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, e' tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

Art. 7 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente, o l'Assicurato, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo/risarcimento nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi di quanto previsto all'art. 1898 del Codice Civile.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 8 – Diminuzione del rischio

La Società e' tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell' Assicurato, ai sensi dell' art. 1897 del Codice Civile; la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 9 – Buona Fede

La mancata comunicazione da parte dell' AMG Energia S.p.A. relativa a circostanze aggravanti il rischio o inesatte od incomplete dichiarazioni, non comporteranno decaduta dal diritto al risarcimento né riduzioni dello stesso, sempreche' tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

Art. 10 – Oneri fiscali

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 16 – Obblighi in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 30 giorni da quando il "Servizio Competente" addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai

Gli oneri fiscali relativi all' Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 12 – Foro Competente

Il Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto e' quello di Palermo.

Art. 13 – Interpretazione del Contratto

Si conviene che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto si intenderà la più favorevole all'assicurato.

Art. 14 - Esercizio del diritto di rivalsa ex art. 1916 Codice Civile

Si conviene tra le parti che la Società eserciterà il diritto di rivalsa ex art. 1916 C.C. solo a fronte di espressa autorizzazione dell' Assicurato/Contraente. Nei confronti dei dipendenti della Contraente la rivalsa potrà essere esercitata, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione, unicamente a fronte di espressa autorizzazione dell'azienda.

Art. 15 – Limiti territoriali

L' Assicurazione R.C.T. e' operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi U.S.A. e Canada. Per quanto attiene la partecipazione a stages e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia si intende valida anche in U.S.A. e Canada. L' Assicurazione R.C.O. e' operante per i danni che avvengono nel mondo intero.



dei danneggiati. In caso di definizione transattiva del danno, a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, la Società continuerà la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale indicato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi dello massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano con essa concordati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

Art. 18 – Altre assicurazioni

In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso ad altri eventuali assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo/risarcimento dovuto il secondo rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo/risarcimento calcolato secondo il proprio contratto esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuralori.

Art. 19 - Recesso in caso di sinistro

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 21 - Attività dell'Assicurato

L'Assicurato esercita le attività che istituzionalmente gli competono, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, secondo quanto stabilito nello statuto sociale, che qui si intende integralmente riportato, e pertanto le attività tutte ivi descritte sono da intendersi quali attività dell'assicurato per le quali viene prestata l'assicurazione.

In particolare L'AMG Energia S.p.A., eroga, distribuisce, Gas Metano per qualsiasi uso, anche

Dopo ogni sinistro e fino al 30° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tal caso la Società rimborsa al Contraente il rante di Premio pagato e non goduto.

Art.20 - Obbligo della Società nella gestione dei sinistri. Rendiconto

La Società si impegna ed obbliga a fornire alla Contraente, con cadenza semestrale:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, indicazione dei beni danneggiati e relativa ubicazione, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data d'accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita alla Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dalla Contraente stessa.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire alla Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.



Oltre che tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte.

Si prende atto che la vendita di Gas Metano agli utenti e l'erogazione di servizi propri connessi alla vendita del Gas Metano agli utenti stessi, comprese tutte le relative attività complementari, nessuna esclusa, vengono svolte dalle Società di vendita autorizzate. Pertanto la Contraente e le Società di vendita sono terzi fra di loro, ancorchè partecipate e non controllate dalla Amg Energia SpA.

Per quanto concerne le attività legate al Gas, si precisa che la responsabilità riconducibile all'Azienda termina, comprendendolo in esso, al "contatore" della quantità di gas consumato dall'utenza, restando quindi, sollevata la Contraente da qualsiasi addebito per gli eventuali danni occorsi per atti o fatti ricaduti oltre il limite rappresentato dal "contatore" medesimo.

Art. 22 – Garanzie Prestate

A) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

B) Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli Infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'

assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n.38/2000.

2. Ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6%. Calcolata sulla base delle tabelle di cui D.Lgs. n. 38/2000.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al monento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Resta comunque convenuto che non costituira' motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò deriva da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Norme comuni ai punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. che l'assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperte dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art.14 della legge 12 Giugno 1984 n.222, così come per le azioni di surroga ex art. 1906 c.c. esercitate dall'INAIL.

Art. 23 – Massimali di Garanzia

RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)

Euro 30.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque ne sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;

con il limite di:

Euro 5.000.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

Euro 10.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Euro 30.000.000,00, per ogni sinistro qualunque sia il numero dei dipendenti infortunati;

con il limite di:

Euro 5.000.000,00, per ogni prestatore di lavoro infortunato.



Resta fra le parti convenuto che, in caso di corresponsabilità fra gli assicurati, l'esposizione globale dell'infrascritta Società non potrà superare per ogni sinistro, i massimali espressi nel contratto di assicurazione.

Art. 25 – Qualifica di terzo

Si conviene tra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza, vengono considerati "terzi" rispetto all'Assicurato, incluso il Comune di Palermo e comunque quei Comuni con cui si ha in essere un contratto di servizio avente ad oggetto l'attività dell'Assicurato. Non sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato quando subiscono il danno in occasione di servizio, ed operi nei loro confronti la garanzia responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.). In caso contrario detti dipendenti saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

Art. 26 - Precisazione ed estensioni di garanzie R.C.T.

A puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) All'esistenza di insegne e cartelli pubblicitari, con esclusione dei danni o alle opere ed alle cose sulle quali sono installate.
- b) All'impiego di guardiani anche armati, nonché alla proprietà ed uso di cani da guardia nell'ambito delle ubicazioni ove viene svolta l'attività.
- c) Alla gestione della mensa aziendale, di bar e distributori automatici di cibi e bevande. È altresì compresa la responsabilità per danni fisici anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- d) Alla partecipazione ed esposizione, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- e) Ai servizi sanitari prestati all'interno dell'azienda, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia si intende prestata a secondo rischio.
- f) All'esistenza di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburanti e colonnine di distribuzione ed altre attrezature usate per l'esclusiva necessità dell'azienda.
- g) Alle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività descritta nel presente contratto. Qualora tale attività siano affidate a terzi la garanzia si intende prestata a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti oggetto delle suddette operazioni.
- h) All'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative escluse l'organizzazione in proprio di gite aziendali.
- i) All'organizzazione a scopo dimostrativo di visite guidate nell'ambito dei locali adibiti all'attività dell'Assicurato.
- j) Alle operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merci. Sono comunque esclusi i danni alle cose formanti delle suddette operazioni. La presente garanzia è prestata con una franchigia fissa di Euro 500,00.
- k) Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio, (escluse le malattie professionali) sono considerati terzi i dipendenti dell'assicurato non soggetti all'obbligo dell'assicurazione I.N.A.I.L.
- l) Per i danni cagionati a terzi dai titolari dei dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- m) Per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – quando occasionalmente partecipino a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.
- n) Per i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati. Cose in essi contenuti e manufatti in genere, situati entro un raggio di 100



metri dal fornello di mina. La garanzia non e' valida se l' assicurato detiene esplosivo non in conformita' alle norme di legge vigenti.

- o) Per i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza od intervento sulla vigilanza aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumita' dei terzi.
- p) Responsabilita' civile all'assicurato per danni cagionati nell'esercizio e gestione dell'illuminazione pubblica come da delibera G.M. n.1444 del 25 Maggio 1989, ratificata dal Consiglio Comunale nella seduta del 7 Giugno 1989, citta' di PALERMO.
- q) Responsabilita' civile derivante da colpa grave dell'assicurato e/o dolo o colpa grave delle persone di cui deve rispondere.
- r) Responsabilita' civile derivante agli assicurati per danni subiti da:
dipendenti di societa' o enti, distaccati presso l' Assicurato
dipendenti dell' Assicurato, distaccati presso altre societa' o enti.
- s) Responsabilita' civile derivante all'assicurato per danni a terzi conseguenti i lavori di manutenzione, ampliamento, dismissione di impianti, di rete di distribuzione, ecc. e conseguenti a manutenzione e/o ripristino della sede sfradale o dell' area dove sono stati effettuati i lavori medesimi. Nel caso in cui i lavori suddetti siano stati eseguiti da persone terze, la presente copertura opera a Il ° rischio rispetto alle polizze stipulate direttamente dalle imprese che hanno eseguito i lavori ed in ogni caso con diritto di rivalsa nei confronti delle stesse.
- t) Responsabilita' civile che puo' derivare agli assicurati dalla proprieta', uso e detenzione di tutte le strutture e le infrastrutture nonche' i macchinari, impianti, attrezzature che la tecnica inherente all' attivita' svolta insegnava e consiglia di usare e che gli assicurati ritengono di adottare, anche quando siano messi a disposizione di terzi ammessi nell' ambito di lavoro per specificate attivita'.
- u) La garanzia comprende la responsabilita' civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi ai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori para subordinati od a rapporto interinale in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché' non siano di proprieta' od in usufrutto dell'assicurato, od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locali. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- v) Responsabilita' civile personale, di quadri, dirigenti, dipendenti dell'Assicurato, per danni arrecati a Terzi, escluso l'assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali. Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche gli altri dipendenti dell'assicurato, sempreche' dall'evento derivino la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, cosi' come definite dall'art. 583 C.P.
- w) Responsabilita' civile derivante all'assicurato nella qualita' di committente ai sensi dell' art. 2049 C.C.. Per i danni provocati da altri soggetti della cui opera l'assicurato si avvale, pur non essendo in rapporto di dipendenza, stano essi appaltatori e/o subappaltatori di lavori e/o forniture, professionisti e quanti altri, rimane fermo il diritto di rivalsa da parte della Societa'. La presente copertura opera a Il ° rischio rispetto alle polizze stipulate direttamente dai soggetti sopra identificati.
- x) La garanzia comprende i danni subiti da professionisti e consulenti (esclusi i lavoratori parasubordinati) di cui l'Assicurato si avvale in ordine alle attivita' descritte nella presente polizza; dipendenti di enti incaricati di svolgere accertamenti e controlli in ordine ai lavori eseguiti dall'Assicurato
- y) Per la responsabilita' civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a terzi per errori o difetti di esecuzione di opere ed installazione eseguite dall'Assicurato, oltre che nella qualita' di manutentore o riparatore di impianti da esso non installati Qualora i suddetti lavori siano affidati a ditte Subappaltatrici e' compresa la sola responsabilita' che puo' far carico all'assicurato nella sua qualita' di committente. Si intendono comunque esclusi i lavori riguardanti ascensori, montacarichi, scale mobili e simili. L'assicurazione non comprende i danni:
 - a) Agli impianti, attrezzature o cose installate, riparate o oggetto di manutenzione e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
 - b) Da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricali;
 - c) Da inidoneita' o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti sono destinati;



- d) La garanzia e' operante a condizione che il danno medesimo si manifesti entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'assicurazione e' prestata per i danni verificatisi durante il periodo di validita' del contratto a condizione che i lavori siano stati effettuati durante lo stesso periodo e purché tali danni siano denunciati alla Societa' non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso.

Art. 27 - Precisazione ed estensioni ci garanzie R.C.T., prestazioni con limiti di risarcimento, franchigie e scoperti.

A puro titolo esemplificativo e senza che cio' possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi:

- a) La garanzia comprende, limitatamente ai lavori presso terzi, i danni:
- a Cose altrui, derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- alle opere in costruzione ed alle Cose sulle quali si eseguono i lavori, purché non di proprietà dell'Assicurato.
Sono comunque esclusi i danni:
- alle parti direttamente oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori.
La presente garanzia si intende prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 150,00 ed il massimo di Euro 50.000,00, nel limite del massimale per danni a Cose previsto nel presente contratto e comunque con il massimo di Euro 1.000.000,00 per Sinistro, elevato a Euro 5.000.000,00 in caso di danno a Fabbricati Civili altrui, derivanti da incendio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti i danni conseguenti a maremoto uso. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 150,00.
- c) La garanzia comprende i danni caglionati alle cose di terzi da incendio di cose dell'Assicurato, compresi i fabbricali, o da lui

detenute o di cui debba rispondere a qualsiasi titolo. In caso di esistenza di altra copertura incendio/Ricorso terzi, la presente estensione di garanzia sara' operante per la parte di danno eccedente il massimale assicurato con la polizza incendio. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato, del 10% per ogni sinistro, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 50.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 2.000.000,00. La presente garanzia non si applica in caso di lavoro presso terzi poiché disciplinata da apposita clausola.

- d) La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termine del presente contratto, esclusi quelli conseguenti a danni a condutture ed impianti sotterranei. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di Euro 1.500,00 con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 520.000,00
- e) La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria, o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di euro 1.000,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 100.000,00
- f) La garanzia comprende i danni alle Cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato. La garanzia e' prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% con il minimo di euro 250,00 e con il massimo risarcimento per sinistro e per anno assicurativo di euro 52.000,00. Sono comunque esclusi i danni alle cose costituenti strumento o oggetto diretto dei lavori e delle attività descritte nel presente contratto.
- g) La garanzia comprende i danni alle cose sollevate, caricate e scaricate. La garanzia e' prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 500,00 e con il massimo risarcimento di Euro 100.000,00 e per anno assicurativo.



- h) Per i danni derivanti da mancata o insufficiente segnaletica stradale, ove prevista, da omissioni nei compiti di vigilanza esclusi comunque i danni da furto. La presente garanzia viene prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per sinistro indemnizzabile a termine di polizza.
- i) Responsabilità civile che può derivare all'assicurato dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché dagli altri beni immobili a qualunque uso e destinazione adibiti, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere.

La garanzia si intende operante indipendentemente dallo stato di conservazione o di stabilità degli immobili oggetto della copertura. L'assicurazione è estesa al rischio della ordinaria e straordinaria manutenzione, costruzione, ristrutturazione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione di fabbricati ed impianti. Resta inteso che, qualora i lavori di cui sopra fossero affidati a terzi, l'assicurazione sarà operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente.

Sono coperiti da assicurazione i danni prodotti da trabocco, rigurgito di fogna, spargimento di acqua (conseguenti a rottura accidentale delle tubazioni) antenne radiotelevisive, insegne, spazi adiacenti,

giardini, spazi, parchi e spazi anche con alberi di alto fusto, recinzioni e cancelli automatici. Limitatamente ai danni derivanti da trabocco, rigurgito di fogna, spargimento di acqua, conseguenti a rottura accidentale delle tubazioni, la garanzia è prestata con una franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00 per ciascun sinistro, con un limite di Risarcimento per Sinistro e per anno assicurativo di Euro 160.000,00.

- j) Responsabilità civile che può derivare all'assicurato dalla conduzione di fabbricati nonché dei beni immobili, anche non di proprietà dell'assicurato, da lui detenute o in uso a qualsiasi titolo o di cui debba rispondere a qualsiasi titolo, ivi comprese le aree pubbliche ed il territorio in genere. La presente garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00.
- k) Esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ciascun veicolo danneggiato, con esclusione comunque dei danni da furto e di quelli conseguenti al mancato uso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI D'OPERA

Art. 28 - Precisazione ed estensioni di garanzie R.C.O.

A parziale deroga e/o dell' art. 22 Oggetto dell' Assicurazione, lettera B), l' assicurazione della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall' INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità, con esclusione della silicosi e asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della decorrenza del presente contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Il massimale indicato nel presente contratto, rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della presente garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale.

- b) Per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia inoltre non vale:

- 1) per quei prestatori di lavoro dipendente per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- 2) per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 3) Per le malattie professionali che siano denunciate dopo due anni dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria. Ferme in quanto compatibili, le Norme Generali del



presente contratto in punto di denuncia di sinistri,
l'Assicurato ha l'obbligo di

denunciare senza ritardo alla Societa' l'insorgenza di
una malattia professionale rientrante nella garanzia e di

far seguito, con la massima tempestivita', con le notizie,
i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

ESCLUSIONI

Art. 29 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

A) L'Assicurazione di Responsabilita' Civile verso Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:

- 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate di veicoli a motore, nonche' da navigazione di natanti a motore e da impiego di aereomobili;
- 2) da furto, salvo quanto disposto negli artt. 26 e 27 del presente contratto;
- 3) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di

sfruttamento, salvo quanto disposto negli artt. 20 e 21 del presente contratto;

B) L'Assicurazione della Responsabilita' Civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatore di lavoro (R.C.O.) non comprendono i danni:

- 4) verificatisi in connessione con trasformazioni, o assottamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- 5) da detenzione o impiego di esplosivi, salvo quanto disposto negli artt. 26 e 27 del presente contratto;
- 6) derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e da qualsiasi sostanza contenente asbesto.



Altavilla e Di Grazia S.p.c.
Agenzia Generali

La Compagnia

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE APPROVATE ESPRESSAMENTE

Art. 3 - Decorrenza dell'Assicurazione

Art. 5 - Pagamento del premio

Art. 6 - Regolazione del premio

Art. 10 - Oneri fiscali

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Art. 12 - Foro Competente

Art. 16 - Obblighi in caso di sinistro

Art. 19 - Recesso in caso di sinistro



Altavilla e Di Grazia S.p.c.
Agenzia Generali

La Compagnia

Il Contraente



D I S P O S I Z I O N E F I N A L E

Il presente capitolato, già sottoscritto in ogni sua pagina dalla Società aggiudicataria, dopo la delibera di aggiudicazione del Contraente e la successiva sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante, assume a tutti gli effetti la validità di contratto anche per quanto riguarda le norme contenute, il prezzo, le scadenze, la decorrenza della garanzia assicurativa. La Società aggiudicataria inserirà l'eventuale riparto delle Coassicuratrici che sarà allegato al Capitolo all'atto della firma del Legale Rappresentante del Contraente. In assenza di tale documento la garanzia assicurativa si intenderà assunta al 100% da parte della delegataria.

Si conviene fra le Parti che le norme dattiloscritte nel presente capitolo annullano e sostituiscono integralmente tutte le

condizioni riportate a stampa nella modulistica eventualmente utilizzata dall'Assicuratore in aggiunta al presente capitolo di polizza, per cui le stesse si devono intendere abrogate e prive di qualsiasi effetto. Per quanto riguarda le condizioni riportate nel presente capitolo sono le uniche a valere tra le Parti del presente contratto. I moduli prefissati della Società, allegati al presente capitolo di polizza all'emissione del contratto, benché sottoscritti dal Contraente, valgono esclusivamente per i dati identificativi riferiti al Contraente, al conteggio del premio, alla durata contrattuale, al trattamento dei dati personali, nonché per l'indicazione delle eventuali quote di coassicurazione.

M O D A L I T A ' D I F O R M U L A Z I O N E D E L L ' O F F E R T A

Ai fini della formulazione dell'offerta economica, le Compagnie di assicurazioni partecipanti alla gara dovranno compilare l'allegato di "Offerta Economica" in ogni sua parte che dovrà essere presentato secondo le modalità previste per la presentazione dell'offerta nel bando e nel capitolo speciale di appalto - Normativa Generale.

Non saranno ammesse offerte condizionate